Il Sole 24 Ore Pagina 1 di 1

Ispezioni. Secondo l'Inl vengono persi solo gli incentivi destinati ai lavoratori per i quali gli obblighi non sono stati rispettati

# Contratti violati, sanzioni meno gravi

### Revoca per tutti i dipendenti solo se l'azienda non può ottenere il rilascio del Durc

### Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Il mancato rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali (se sottoscritti), stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappre-sentative sul piano nazionale - se non producono riflessi sulla posizione contributiva - determinano la **perdita** degli **incentivi** solo ed esclusivamente con rife-rimento ai lavoratori per i quali gli obblighi (di cui sopra) non so-no stati rispettati. Inoltre, il venir meno delle agevolazioni deve ri-guardare un arco temporale cor-

rispondente al periodo in cui si è protratta la violazione. Resta ferma, invece, la revo-ca delle facilitazioni afferenti tutti i lavoratori (per i quali se ne usufruisce) se l'azienda non è nelle condizioni di ottenere il

rilascio del Durc. Lo ha reso noto l'**Ispettorato** nazionale del lavoro (Inl) con la circolare 3/2017, diffusa in questi giorni, con cui fornisce l'interpretazione di una parte del comma 1175, dell'articolo 1

della legge 296/06. Si tratta di una precisazione di rilevo che, oltre a costituire una linea di indirizzo uniforme, ribalta differenti orientamenti ispetta differenti orientamenti ispet-rivi basati su una logica contra-stante. Frequentemente, infatti, in caso di ispezione da cui emer-ge (solo per alcuni lavoratori agevolati) il mancato rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi citati, i benefici contri-butivi vengono recuperati per utti i lavoratori si cui inisistoro. tutti i lavoratori su cui insistono

tutti l'avoratori su cui insistono facilitazioni e non solo per quelli interessati dalle violazioni. Inoltre, ha affermato l'Inl, l'eventuale regolarizzazione delle violazioni commesse - in-

qualsiasi accertamento ispettivo - consente, comunque, al datore di lavoro di fruire dei benefici contributivi. Secondo l'Ispetto-rato il comportamento seguito sinora in fase diverifica, per que-sto aspetto va rivisto.

Nella circolare in rassegna i tecnici ministeriali riferiscono unaseriedi considerazioni sucui si basa l'interpretazione estensi-va della legge del 2006. In primo luogo, afferma l'Inl, vi è da consi-derare che i benefici sono colle-gati al singolo rapporto di lavoro; inoltre, soccorre anche un principio contenuto in una norma del 1989 (dl 338/89, articolo 6) il qua-le, in temadifiscalizzazione degli oneri sociali, stabilisce che le riolici sociali, stabilisce die l'i-duzioni contributive non spetta-no alle imprese solo con riferi-mento aquei lavoratori peri qua-linon sianostatiri spettati i requi-siti previsti dalla norma e limitatamente a una durata pari tervenuta prima dell'avvio di ai periodi di inosservanza. Gli

#### DOPO LA CONSULTA

## su richiesta

Con la **circolare** 116, diffusa ieri, l'**Inps** è tornato sul tema della ricongiunzione operosa per i contributi versati a più ge-stioni, inserita in fase di conver-sione del Dl 78/10, in vigore il 31 maggio di quell'anno, con legge di conversione poi pubblicata sulla Gazzettadel 30 luglio 2010. Un intervento dovuto al fatto chela Consulta, con la sentenza che ia Consulta, con la sentenza 47/17 dello 23 giugno hadichia-rato incostituzionale la norma che prevedeva il recesso onero-so per le domande presente dal 1º luglio al 30 luglio 2010. L'Istituto ha chiarito che le domando

Ricongiunzioni glio 2010 e non ancora definite con provvedimento ammini-strativo di accoglimento saran no considerate dall'Inps atitolo gratuito, mentre quelle definite secondo la norma incostituzionale dovranno essere riesami-nate, a richiesta degli interessa-ti, sempre che non sia interveti, sempre che non sia interve-nuta una sentenza negativa del diritto passata in giudicato o nonsia trascorsoil termine pre-visto per la proposizione del-l'azione giudiziaria. I ricorsi amministrativi pendenti in ma-teria, infine, dovranno essere riesaminati sulla base dei criteri appena esposti e nello stesso modoandranno definitele con-troversieincorsoperlequalisa-rà chiesta la cessazione della materia del contendere.

esperti ministeriali ricordano, inoltre, che nel 1993, in occasione della regolamentazione disgravi contributivi nel mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri so-ciali, si confermò la validità delle regole contenute nel dl del 1989 già richiamato.

A parere dell'Ispettorato, un'interpretazione diversa (quella finora utilizzata) basata sulla revoca totale dei benefici in caso di violazioni di obblighi di legge o di contratto collettivo (anchelievi),non aventi inciden-za sulla posizione contributiva, darebbe luogo a una penalizza-zione addirittura più grave di quanto previsto in materia di re-golarità contributiva dal dm 30 gonario 2015, secondo cuisolo al-cune violazioni particolarmente gravi impediscono il rilascio del Durc e la conseguente fruizione della totalitàde i benefici in godimento da parte dell'impresa.